

TI_GERICHTE 42.2016.12 vom 15. März 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2016.12

FR: TI_GERICHTE 42.2016.12 du 15 mars 2016

IT: TI_GERICHTE 42.2016.12 del 15 marzo 2016

Erwägungen

E. 1

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

E. 1.1

Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all'unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

E. 1.2

Supplemento di integrazione a. Inserimento sociale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un'attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d'integrazione di CHF 100.– al mese fino all'effettivo inizio dell'AUP. Durante la durata dell'AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese. b. Inserimento professionale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d'integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.) 2.6. L'art. 20 Las definisce le prestazioni speciali: " Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio: a) spese di formazione; b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap; c) determinate assicurazioni; d) misure che favoriscono l'integrazione sociale e l'inserimento professionale; e) spese di collocamento diurno di figli minorenni; f) spese di collocamento in istituto; g) spese di sepoltura. (cpv. 1) Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l'alloggio superiori ai limiti previsti dall'art. 22. (cpv. 2) Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d'intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3). A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese

di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)" E' utile rilevare che l'art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97). In proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo 2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014) , p.to 2.3. è stato indicato: " (...) si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all'art. 20 Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito. Questa modifica legale non comporta cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa. Essa sancisce di fatto nella Legge sull'assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l'Ufficio del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di legalità e parità di trattamento. (...)” Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d'intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.). 2.7. Le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali 2016 del 22 dicembre 2015 (cfr. RL 6.4.11.1.3) elaborate dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in relazione alle prestazioni speciali relative all'alloggio prevedono in particolare quanto segue: " (...) a. Deposito di garanzia per appartamento: Di principio il deposito di garanzia sarà riconosciuto dall'USSI unicamente nel caso in cui non vi sia già un precedente deposito di garanzia. Inoltre qualora il beneficiario di prestazioni assistenziali non avesse un deposito di garanzia o il capitale a sua disposizione non fosse sufficiente per coprire il nuovo importo richiesto, egli dovrà preventivamente attivarsi per la verifica di possibili soluzioni, segnatamente negoziando con il locatore delle riduzioni o facendo capo ad altre soluzioni alternative. La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall'USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv. 4 Las). Il costo del deposito di garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi: – per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di CHF 3'300.-; – per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di CHF 3'750.-; – per unità di riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di CHF 4'500.-. (...)” Le direttive COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2015 al punto B.3 (“Spese d'alloggio”) sottolineano che: " Nel caso si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che gli uffici del sostegno sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è possibile, quest'importo è considerato alla stregua di una prestazione speciale nell'ambito delle spese per l'alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere affinché la somma anticipata sia rimborsata.” Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C.

Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172). 2.8. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che dalla prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr. 2'196 – riconosciuta a RI 1 dall'USSI sia per il mese di aprile 2016 (cfr. consid. 1.3.; doc. A8=157) che per i mesi da maggio a settembre 2016 (cfr. doc. 101) – sono stati dedotti fr. 115.70 corrisposti direttamente alla cassa malati, fr. 1'300.-- versati direttamente ai locatori quale spesa per l'alloggio e fr. 150 per il recupero del deposito della garanzia per l'appartamento di _____ di complessivi fr. 1'200. La somma corrisposta al ricorrente e a sua libera disposizione ammonta, dunque, a fr. 630.30 (fr. 2'196 – fr. 115.70 – fr. 1'300 – fr. 150; cfr. doc. A8=157; 101). Riguardo alla spesa per l'alloggio giova rilevare che dal contratto di locazione relativo all'appartamento in via _____ a _____ concluso nel febbraio 2016 e valido dal 1° aprile 2016 emerge un canone di locazione annuo di fr. 13'200 annui, pari a fr. 1'100 al mese, a cui va aggiunto l'importo delle spese accessorie di fr. 1'200 annui, ossia di fr. 100 mensili (cfr. doc. 9). Il ricorrente dal 1° aprile 2016 ha preso pure in locazione nello stabile in cui abita un parcheggio per fr. 100 al mese, corrispondenti a fr. 1'200 all'anno (cfr. doc. 11). Complessivamente l'insorgente deve, pertanto, versare ai proprietari dell'abitazione e del posteggio di _____ fr. 1'300 al mese. Nel calcolo della prestazione assistenziale relativa ai mesi di aprile 2016 e da maggio a settembre 2016 l'USSI ha invece, tenuto conto, a titolo di spesa per l'alloggio, della somma di fr. 13'200.--, pari a fr. 1'100.-- al mese (cfr. doc. 160; 105). Il computo di fr. 1'100.-- è stato effettuato correttamente. In effetti giusta l'art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l'alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l'affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall'art. 9 Laps. L'art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unit di riferimento composte di una persona la spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all'importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili (cfr. Decreti esecutivi concernenti la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 3 dicembre 2013, rispettivamente del 26 novembre 2014). L'importo di fr. 1'300 dedotto dalla prestazione assistenziale mensile e versato direttamente ai locatori (cfr. doc. A8=157) corrisponde, come visto, alla spesa per la pigione effettiva e per il parcheggio concordati con i contratti sottoscritti dal ricorrente nel febbraio 2016 (cfr. doc. 9; 11). Tale importo supera di fr. 200 la somma massima ammissibile per la spesa per l'alloggio nel caso di una persona (fr. 1'100). 2.9. Per quanto concerne il deposito di garanzia, l'amministrazione con decisione del 15 marzo 2016 ha concesso al ricorrente, a titolo di prestito da rimborsare, una prestazione assistenziale speciale di fr. 1'200.-- quale deposito di garanzia relativo all'abitazione di _____ il cui contratto di locazione è iniziato dal mese di aprile 2016 (cfr. doc. 87; 9). La decisione prevede che la somma di fr. 1'200 sarebbe stata recuperata con una trattenuta mensile sulla prestazione assistenziale riconosciutagli e che alla cessazione dell'intervento assistenziale gli è fatto obbligo di restituire l'importo non ancora recuperato (cfr. doc. A5=87). L'art. 20 cpv. 4 Las prevede proprio che a titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare il deposito di garanzia relativo alla locazione (cfr. consid. 2.6.). Al riguardo cfr. pure le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali 2016 del 22 dicembre 2015 (cfr. consid. 2.7.). 2.10. Il ricorrente ha sempre manifestato il proprio accordo riguardo al versamento diretto ai locatori dell'ammontare globale di fr. 1'300.-- al mese, ossia dell'importo di fr. 1'100 corrispondente alla spesa per l'alloggio massima ammissibile, nonché della somma di fr.

200 che supera tale importo (cfr. doc. 6; A7, I). In particolare il 14 marzo 2016 egli ha firmato un'autorizzazione con cui ha acconsentito a che l'USSI versi direttamente ai locatori parte della sua prestazione assistenziale ordinaria nella misura di fr. 1'300 al mese (cfr. doc. 6). Tale consenso è stato espresso anche nel reclamo e nel ricorso (cfr. doc. A7; I). L'insorgente ha, inoltre, autorizzato l'amministrazione, nel marzo 2016, a recuperare l'importo del deposito della garanzia dell'appartamento di _____ di fr. 1'200 da lei corrisposto ai locatori tramite trattenuta dalla prestazione assistenziale mensile (cfr. doc. A4=154). Egli, tuttavia, si è detto d'accordo a una deduzione di fr. 50 al mese e non di fr. 150, come invece stabilito dall'USSI (cfr. doc. A7; A6). In proposito il ricorrente ha precisato che la somma rimanente a sua disposizione di fr. 630.30, tenuto conto, oltre che delle deduzioni per il pagamento diretto del premio alla cassa malati e della pigione effettiva ai locatori, anche di un'ulteriore trattenuta di fr. 150 per il recupero del deposito di garanzia (cfr. consid. 2.8.), gli rende difficoltoso far fronte alle spese correnti (cfr. doc. A7; I). L'importo di fr. 630.30 rappresenta circa il 64% del forfait di mantenimento per una persona di fr. 986 (cfr. consid. 2.5.). Ciò significa che al forfait di mantenimento di fr. 986 è stata applicata una deduzione di circa il 36%. Nella decisione su reclamo e nella risposta di causa l'USSI ha asserito che il costo di locazione massimo che può essere riconosciuto dall'assistenza è stabilito dalla legge e per una persona ammonta a fr. 1'100.--. La spesa di parcheggio come tale non è riconosciuta. Nella misura in cui si presenta un'eccedenza di costo di pigione (in casu fr. 200.-- mensili) essa non rappresenta una riduzione della prestazione assistenziale da parte dall'amministrazione (cfr. doc. A14). Al riguardo il TCA rileva che è vero, come esposto sopra, che per la spesa per l'alloggio l'importo massimo ammissibile per una persona è di fr. 1'100. E' altrettanto vero, tuttavia, che l'ammontare che supera l'importo massimo ammissibile per una persona sola, in concreto fr. 200, è stato versato dall'amministrazione, con il consenso del ricorrente, direttamente ai locatori deducendolo in ogni caso dalla prestazione assistenziale ordinaria mensile. In tale modo è stato ridotto il forfait di mantenimento a disposizione dell'insorgente. Ne consegue che, contrariamente a quanto fatto valere dall'USSI, non è possibile fare astrazione da tale deduzione quale riduzione del forfait di mantenimento. L'amministrazione, nella decisione su reclamo impugnata, ha inoltre fatto riferimento al punto A.8.2. delle disposizioni COSAS, indicando che le stesse precisano che il forfait di mantenimento non può essere ridotto oltre il 30% (cfr. doc. A14). Il punto A.8.2. delle norme COSAS concerne, però, la riduzione della prestazione assistenziale quale sanzione. In effetti esse prevedono che, a titolo di sanzione, ossia nel caso in cui la persona non rispetti le condizioni o violi i suoi obblighi legali, tenuto conto del principio di proporzionalità del fabbisogno di base per il mantenimento, possono essere applicate delle riduzioni che si situano in una fascia che va dal 5% fino al 30% del mantenimento, possono essere inoltre ridotte o soppresse la quota esente (franchigia) sul reddito così come i supplementi per l'integrazione. In simili condizioni, il TCA deve concludere che, nel caso del ricorrente, al quale l'amministrazione non ha peraltro addebitato alcuna colpa, un'ulteriore trattenuta di fr. 350 al mese, oltre alle deduzioni del premio della cassa malati di fr. 115.70 e dell'importo massimo ammissibile per la pigione di fr. 1'100 --, comporterebbe il versamento al medesimo della somma di fr. 630.30, pari a una riduzione del 36% del forfait di mantenimento mensile di fr. 986.-- che risulta in ogni caso eccessiva. La deduzione per la spesa per l'alloggio superiore al massimo ammissibile per una persona sola di fr. 200 e per il recupero del deposito di garanzia autorizzata dall'insorgente di fr. 50.-- per complessivi fr. 250.-- corrisponde d'altronde già a circa il 25% del forfait di mantenimento. Di conseguenza, nella presente fattispecie dal

mese di aprile 2016 si giustifica, oltre alla deduzione del premio LAMal di fr. 115.70 corrisposto direttamente alla cassa malati e della spesa per l'alloggio versata direttamente ai locatori nella misura di fr. 1'300 mensili conformemente all'accordo con il ricorrente, una trattenuta dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'196 a titolo di recupero del deposito di garanzia di fr. 50 al mese come acconsentito dall'insorgente.

E. 2

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L'art. 13 Laps, afferente all'ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

"Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell'ordine in cui figurano all'art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

- a) prima dell'erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell'assicurazione contro le malattie a cui i membri dell'unità di riferimento hanno diritto;
- b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell'importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell'ordine;
- c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell'ordine, anche se il titolare del diritto o un'altra persona dell'unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l'art. 2 cpv. 1 Laps:

"Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

- a) la partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
- b) l'aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- c) l'assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- d) l'assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- e) l'indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
- f) l'assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996;
- g) l'assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell'assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti del Cantone (pag. 11).

In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l'ultimo intervento sociale.

2.5. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 3

Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l'art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale."

L'art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L'ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

"Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

- a) spese di formazione;
- b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
- c) determinate assicurazioni;
- d) misure che favoriscono l'integrazione sociale e l'inserimento professionale;
- e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
- f) spese di collocamento in istituto;
- g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l'alloggio superiori ai limiti previsti dall'art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d'intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

È utile rilevare che l'art. 20 cpv. 4 Las relativo alla possibilità di ottenere determinate prestazioni speciali (deposito di garanzia relativo alla locazione, arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie LAMal) a titolo di prestito da rimborsare è in vigore dal 15 febbraio 2013 (cfr. BU del 15 febbraio 2013 pag. 97).

In proposito nel Messaggio del 15 ottobre 2012 n. 6697 relativo al Preventivo 2013 (mod. L. tributaria - mod. LAPS - mod. LOC - mod. LACD - mod. LAS - DL contributo straordinario dipendenti, magistrati e CdS - DL partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone 2013 - DL urgente programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014), p.to 2.3. è stato indicato:

"() si coglie occasione di introdurre un nuovo capoverso 4 all'art. 20 Las, precisando che le prestazioni che concernono i depositi di garanzia relativi alle pigioni, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi per partecipazioni e franchigie nell'ambito della

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), vengono accordate da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e inserimento a titolo di prestazioni speciali sotto la forma di prestito che deve essere restituito.

Questa modifica legale non comporta cambiamenti né di prassi né ha effetti sulla spesa.

Essa sancisce di fatto nella Legge sull'assistenza sociale (Las) la prassi già in vigore dal 2005 presso l'Ufficio del sostegno sociale e inserimento e permette di garantire il rispetto dei principi di legalità e parità di trattamento. ()

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d'intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

E. 4

persone 2'110.--

E. 5

persone 2'386.-- Per ogni persona + 200.--
supplementare

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.